



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA'
DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' AFFERENTI A PROCEDIMENTI IN MATERIA
DI ALBO IMPRESE ARTIGIANE E CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO**

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

ART. 4 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI

ART. 5 - ERRORI ED IMPRECISIONI SANABILI

ART. 6 - OGGETTO DEI CONTROLLI

ART. 7 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

ART. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

ART. 9 - CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 10 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (di seguito DSC): è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (di seguito DSAN): è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi od elenchi, ma che riguardando la sfera personale dell'interessato sono da questo resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;
- c) **documento amministrativo**: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- d) **collegamenti informatici**: si intendono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- e) **collegamento per via telematica**: è la trasmissione di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
- f) **controllo**: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità del contenuto delle DSC e DSAN correlate ai procedimenti amministrativi di competenza della Camera di Commercio di Massa Carrara indicati al successivo art. 6.
2. Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli disciplinati dal presente regolamento possono effettuarsi in forma puntuale o a campione.
2. Il controllo puntuale riguarda singoli procedimenti per i quali, dalla valutazione delle istanze/denunce correlate, si renda necessaria l'attivazione di verifiche sul contenuto delle DSC e delle DSAN.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di istanze/denunce, selezionate in misura percentuale rispetto al numero complessivo delle istanze/denunce presentate.
4. Il controllo puntuale ed il controllo a campione sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale rispetto a determinate DSC e DSAN preclude la possibilità che queste possano essere anche oggetto di controllo a campione.

ART. 4 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI

I controlli devono essere effettuati nel rispetto della tempistica di seguito individuata:

- a) in caso di controllo puntuale, entro il termine massimo di 60 giorni dall'avvio del procedimento a corredo del quale sono state presentate le DSC e DSAN oggetto di verifica;
- b) in caso di controlli a campione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di avvio del procedimento di verifica.

ART. 5 - ERRORI ED IMPRECISIONI SANABILI

1. Qualora durante l'espletamento del controllo di veridicità dovessero emergere irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità o mendacio, il Responsabile del procedimento invita i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni rese entro il termine di 10 giorni.
2. Al fine della regolarizzazione di dichiarazioni recanti irregolarità e/o omissioni, se sanabili, il Responsabile del procedimento è tenuto ad accertare l'evidenza dell'errore nonché la possibilità che lo stesso sia sanato con dichiarazione e/o documentazione integrativa.

ART. 6 - OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Sono sottoposte a controllo di veridicità le DSC e le DSAN correlate a procedimenti amministrativi attinenti a:
 - a) istanze e/o denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione attinenti all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di Massa Carrara;
 - b) istanze e/o denunce attinenti al rilascio di certificazioni per l'Estero attestanti l'origine delle merci (Certificati d'Origine).
2. Il Dirigente d'Area, qualora ne venga ravvisata la necessità, con proprio provvedimento provvede a determinare ulteriori specifiche tipologie di procedimenti rispetto ai quali si intendono effettuare controlli su DSC e DSAN ad essi correlate.

ART. 7 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI

1. I controlli puntuali sono effettuati su DSC e DSAN i cui contenuti evidenziano rilevanti profili di complessità in ordine alle informazioni certificate e/o dichiarate ovvero presentano un elevato grado di criticità ed incertezza in merito ad una condizione, situazione o circostanza oggetto di certificazione e/o dichiarazione.
2. I controlli puntuali sulle DSC e DSAN sono effettuati con particolare riguardo alle situazioni dalle quali emergano:
 - a) elementi di palese incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse nonché di imprecisioni e/o omissioni nella loro compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di

rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non permettere all'Amministrazione camerale una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione e/o valutazione;

- b) elementi di indeterminatezza della situazione o della circostanza dichiarata nonché l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro ovvero qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto alle informazioni richieste dall'Amministrazione camerale per la conclusione del procedimento.

ART. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli a campione sul contenuto delle DSC e delle DSAN sono effettuati su un congruo numero di istanze/denunce, determinato in termini percentuali in rapporto al numero complessivo delle stesse.
2. Le percentuali di istanze/denunce da sottoporre al controllo a campione non può, in ogni caso, essere inferiore al 10% del totale delle istanze/denunce presentate nel corso dell'anno, in relazione al singolo procedimento amministrativo. Tale percentuale, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro funzionale od organizzativo del servizio interessato, può essere variata, in aumento o in diminuzione, con provvedimento del Dirigente d'Area, da adottarsi entro il mese di gennaio dell'anno in corso.
3. Nel rispetto dei parametri quantitativi individuati al punto precedente, la scelta delle istanze/denunce recanti DSC e DSAN da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) con sorteggio casuale, riferito ad istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento;
 - b) con sorteggio definito su base numerica costante di individuazione (una istanza/denuncia ogni n. istanze/denunce presentate nel periodo di riferimento);
 - c) con definizione del numero delle pratiche del campione in ordine a tutte le istanze presentate in un certo giorno/settimana/mese.

ART. 9 - CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento, al fine dei predetti controlli, può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali sulle DSC e sulle DSAN.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette, qualora si renda necessario acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni o autodichiarazioni, sono effettuate attivandosi presso i competenti Uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione e/o nella autodichiarazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 10 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Il Dirigente d'Area, su segnalazione del Responsabile del procedimento, in caso di DSC e DSAN contenenti informazioni non veritiere, è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario per rimuovere i benefici a favore del soggetto che ha reso dichiarazioni false o mendaci, nonché all'eventuale adozione di ogni provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

ART. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di specie vigenti in materia.